



# COMUNE DI OSASIO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 26

**OGGETTO: Ricognizione periodica alle partecipazioni pubbliche ex art. 20 .D.Lgs 19.08.2016, n. 175, come modificato dal D. Lgs 16.06.2017 n. 100. Approvazione.**

L'anno duemila ventuno addì trenta del mese di dicembre alle ore 13:00 in modalità videoconferenza (piattaforma Google Meet), in convocazione ordinaria per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge e di regolamento, si è riunito, in Prima seduta, il Consiglio Comunale del quale sono membri:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE
1. CERUTTI Silvio	Presidente	Sì
2. PIOLA Alessandra	Consigliere	Sì
3. VITTONI Antonio	Consigliere	Sì
4. PERUGLIA Mauro	Consigliere	Sì
5. RAMELLO Giancarlo	Consigliere	Sì
6. DIVIA' Lorenzo	Consigliere	Sì
7. FERRIANI Ezio	Consigliere	Sì
8. BRARDA Sonia	Consigliere	Sì
9. RIZZATO Giorgio	Consigliere	Giust.
10. ALIPRANDI Cristian	Consigliere	Giust.
11. REBOLDI Mario	Consigliere	Sì
	Totale Presenti:	9
	Totale Assenti:	2

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor Anna dott.ssa NEGRI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CERUTTI Silvio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la precedente deliberazione n. 33 in data 30.11.2020 ad oggetto “*RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017, N. 100: APPROVAZIONE.*”;

VISTO l’art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e CONSIDERATO quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- a) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- b) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo 17, commi 1 e 2;
- c) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- d) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “*in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato*”;

RILEVATO che per effetto dell’art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 l’Ente ha effettuato una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate – Deliberazione consiliare n. 33 in data 27.09.2017;

CONSIDERATO che l’art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all’articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all’art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione,

fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 1) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - a) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - b) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - c) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
  - d) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D. Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
  - e) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - f) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Osasio e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D. Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D. Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

DATO ATTO che in data 04.11.2021 sono state pubblicate linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni;

VISTO che nella precedente revisione periodica di cui alla citata deliberazione consiliare n. 33 in data 30.11.2020 l'Ente aveva rilevato che l'unica partecipazione detenuta dal Comune di Osasio al 31.12.2019 e relativa alla Società Metropolitana Acque Torino SPA;

RICORDATO che l'art. 26 del TUSP, al comma 5 prevede che: "Nei dodici mesi successivi alla sua entrata in vigore, il presente decreto non si applica alla società in partecipazione pubblica che, entro la data del 30.6.2016, abbiano adottato atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentari. I suddetti atti sono comunicati alla Corte dei Conti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ove entro il suddetto termine di dodici mesi il procedimento di quotazione si sia concluso, il presente decreto continua a non applicarsi alla stessa società. Sono comunque fatti salvi, anche in deroga all'art. 7, gli effetti degli atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentari, ed ha altresì concluso tale procedimento nei tempi previsti dalla citata norma.

DATO ATTO che il CISA 31 e il COVAR 14 non sono Società Partecipate bensì consorzi di Comuni non oggetto della presente ricognizione e che il Comune di Osasio non si trova in posizione di controllo nei confronti di COVAR14 e pertanto non rilevano ai fini della presente ricognizione le società partecipate indirettamente dal Comune per il tramite del Consorzio COVAR14;

PRECISATO che il Comune di Osasio non si trova in posizione di controllo nei confronti di SMAT SPA e pertanto non rilevano ai fini della presente ricognizione le società partecipate non indirettamente dal Comune per il tramite della Società SMAT SPA;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

DATO ATTO che per questo Comune, per i motivi sopra indicati, non si rende necessario approvare la Relazione tecnica delle partecipate - anno 2021;

PRESO ATTO dei pareri favorevolmente espressi ex art. 49, D. Lgs. n. 267/2000 dai competenti Responsabili del servizio;

TUTTO ciò considerato, con la seguente votazione accertata e proclamata dal Presidente: Presenti n. 9 - Votanti n. 9 - voti favorevoli n. 9 – nessun voto contrario o astenuto, quindi all'unanimità

### **DELIBERA**

Per tutto quanto in premessa e che si intende qui integralmente riportato, di dare atto che, per i motivi citati in premessa, l'esito della ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune di Osasio alla data del 31.12.2020, di cui all'art. 24 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, **risulta negativo**.

Di disporre che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i

Di disporre che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P.;

Infine, il Consiglio comunale, stante l'urgenza di provvedere, con la seguente votazione accertata e proclamata dal Presidente: Presenti n. 9 - Votanti n. 9 - voti favorevoli n. 9, quindi all'unanimità **DELIBERA** di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma, viene sottoscritto:

**IL PRESIDENTE**  
F.to: CERUTTI Silvio

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to: Anna dott.ssa NEGRI

---

La proposta di cui alla presente deliberazione ha ottenuto i seguenti pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis 1° comma del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.

<b>Parere</b>	<b>Esito</b>	<b>Data</b>	<b>Il Responsabile</b>
<b>Regolarità tecnica</b>	<b>Favorevole</b>	<b>29/12/2021</b>	<b>Liliana Cuminatto</b>

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000)**

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69) per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 03/01/2022.

Osasio, li 03/01/2022

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Anna dott.ssa NEGRI

---

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per gli usi consentiti dalla Legge.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Anna dott.ssa NEGRI

---

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

**DIVENUTA ESECUTIVA IL 30-dic-2021**

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267)

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to : Anna dott.ssa NEGRI